



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 22/09/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: nel mese di settembre 2018 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio (in atti è stata versata una copia soltanto parziale del contratto, priva della pagina contenente le sottoscrizioni, ma sulla data di stipulazione del medesimo le parti concordano); con effetto dal 30.11.2019 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 13 rate su 60 (come da liberatoria in atti e come pacifico tra le parti, essendo stato confermato dallo stesso intermediario resistente), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni in relazione alle 47 rate residue. In data 18.03.2020 ha quindi proposto reclamo, senza esito, nei confronti dell'intermediario.

Dall'incompleta documentazione contrattuale versata in atti emerge l'intervento di un intermediario del credito, ma non risultano timbro e firma del medesimo.

La parte ricorrente ha quindi domandato la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di Euro 383,85, di cui Euro 313,85 per spese di istruttoria ed Euro 70,50 per costi di intermediazione; il tutto oltre agli interessi legali sulle somme ripetute, con decorrenza dalla data di estinzione anticipata, ed alla rifusione delle spese legali quantificate in Euro 250,00.

Nelle controdeduzioni al ricorso l'intermediario resistente ha eccepito la non rimborsabilità degli oneri di cui alla domanda di parte ricorrente, essendo gli stessi diretti a remunerare



attività soltanto prodromiche alla costituzione del rapporto, ovvero ad assolvere oneri legali come quelli di natura fiscale ed erariale; ha inoltre svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali. L'intermediario resistente ha quindi domandato il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Le condizioni economiche applicate alla parte ricorrente e di cui quest'ultima domanda la restituzione secondo il criterio *pro rata temporis* consistono nelle "spese di istruttoria e oneri fiscali" previste dall'art. 3.1, lett. "A", del contratto (in atti) e nelle "commissioni di intermediazione" di cui alla lettera "B" del medesimo articolo.

La voce "spese di istruttoria e oneri fiscali", applicata alla parte ricorrente per Euro 400,00 riguarda (testualmente) "i costi addebitati al Consumatore a copertura delle spese sostenute dal Finanziatore nella fase prodromica e di erogazione del prestito per l'impianto della pratica e per l'assolvimento degli oneri fiscali", e comprende le spese della "acquisizione documentale funzionale all'istruttoria", quelle dell'"attività di analisi, istruttoria e delibera" e della "notificazione iniziale del Contratto", le "spese di erogazione" e gli "oneri fiscali". Alla luce degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF, una clausola siffatta deve ritenersi di natura *up front* giacché la descrizione contrattuale, sopra richiamata, comprende il rimborso di attività che si esauriscono in adempimenti a carattere prodromico alla stipulazione del contratto di finanziamento e concernenti la sola fase dell'instaurazione del rapporto. Inoltre l'importo applicato (pari ad Euro 400,00) risulta, nel caso in esame, non manifestamente abnorme, bensì proporzionale ai costi delle attività descritte in contratto.

Quanto alle commissioni di intermediazione, di cui all'art. 3.1, lett. "B", del contratto, applicate a parte ricorrente per complessivi Euro 90,00, una voce siffatta, per come contrattualmente prevista e secondo l'orientamento dei Collegi territoriali ABF, deve parimenti giudicarsi *up-front* posto che l'attività retribuita è strumentale alla concessione del credito e destinata ad esaurirsi con essa, non prevedendo detta clausola incumbenti od operazioni ulteriori e capaci di prolungarsi nel tempo. Quanto esposto è confermato dal tenore letterale della clausola in esame che fa espresso riferimento al rimborso delle "attività precedenti alla concessione del finanziamento al Consumatore stesso". V'è da osservare, poi, che secondo gli orientamenti dei Collegi territoriali ABF, la clausola relativa alle "attività afferenti all'intermediazione" debba ritenersi *up front* tutte le volte in cui non vi sia prova, come nel caso di specie, dell'intervento della mandataria (cfr. per un caso analogo, ABF, Coll. Bologna n. 18167/19, nonché ABF, Coll. Torino n. 6449/2020).

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-*sexies* TUB, "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore". Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre, la recente ABF, Coll. Coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"; e ancora che "il criterio preferibile per



quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Deve quindi concludersi, in piena adesione ai predetti principi, che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

In sintesi, applicati i criteri di cui sopra, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

Durata del prestito in anni	5	Tasso di interesse annuale	7,90%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	78,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	63,31%

rate pagate	13	rate residue	47	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese d'istruttoria e oneri fiscali				400,00	Upfront	63,31%	253,25		253,25
Commissioni di intermediazione				90,00	Upfront	3,31%	56,98		56,98
Totale				490,00					310,24

Campi da valorizzare

L'importo così ottenuto è inferiore a quello domandato (pari ad Euro 383,85), avendo parte ricorrente utilizzato il criterio di quantificazione *pro rata temporis* con riguardo ad entrambe le commissioni, ritenendole erroneamente *recurring*.

Spettano inoltre gli interessi legali ancorché non, come domandato, dalla data di estinzione anticipata del rapporto, sebbene da quella del reclamo, come da consolidato orientamento dei Collegi ABF (cfr. ABF, Coll. cord. n. 6167/14, ma prima ancora n. 5304/13). Sempre per orientamento consolidato (cfr. ancora ABF, Coll. cord. n. 6167/14, e prima n. 3498/12), non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rifusione delle spese di assistenza legale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 310,24, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 17774 del 13 ottobre 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA